

OGGETTO: Pratica num. 7/AX/2015. Interpello per l'applicazione extradistrettuale straordinaria di un magistrato alla sezione immigrazione del Tribunale di Catania.

(delibera 31 gennaio 2018)

Il Consiglio,

visto il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017, ed in particolare l'art. 11 rubricato (*Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione*) nella parte in cui prevede che “*In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione*”;

- considerato che con delibere del 18 novembre e del 9 dicembre 2015, reiterate in data 10 febbraio 2016, 11 maggio 2016 e 20 dicembre 2017 il Consiglio ha disposto interpello per tre posti di applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catania per fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione;

- considerato che per tali interPELLI sono stati coperti solamente due (dei tre posti pendenti) e che uno di questi è diventato vacante in quanto nelle more la dott.ssa MATTA è stata trasferita allo stesso Tribunale di Catania, mentre l'altro non è mai stato coperto per assenza di aspiranti;

- che nessuna tra le domande presentate all'esito dell'interpello del 20 dicembre 2017 può essere accolta in quanto, ad eccezione di quella del dott. D'Agostino, provenienti dai Tribunali di Enna (dottori Pittaresi, Stancanelli, Mangiameli, Minnella e Pennisi), Gela (dott.ssa Ciancio) e Caltanissetta (dottori Petralia, Gilotta e Gennaro), tutti e tre già gravati da un'applicazione sempre relativa alla materia della protezione internazionale;

- che, in tal caso, una seconda applicazione determinerebbe un'eccessiva ed irragionevole penalizzazione dei Tribunali interessati, per di più di dimensioni piccole (Enna e Gela) o medie (Caltanissetta);

- considerato poi, quanto al dott. D'Agostino, che il predetto è magistrato di prima nomina e lavora al Tribunale di Termini Imerese dal 3.11.2017 sicché ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 34.1, n. 3), della suddetta Circolare;

- considerato pertanto che sussiste la necessità di ripubblicare nuovamente il bando per la destinazione di due magistrati al Tribunale di Catania;

- considerato che, così come disposto dalla disciplina primaria in esame, *“In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi viene fissato in diciotto mesi il termine di durata della applicazione”*;
- ritenuto, peraltro che, stante la straordinarietà della situazione determinatasi in alcuni uffici giudiziari a seguito dell'incremento dei procedimenti comunque connessi con il fenomeno dell'immigrazione ed alla deroga rispetto alla disciplina di cui all'art. 110 e seg. O.G., introdotta dalla L. 132/2015, appare opportuno prevedere la possibilità di derogare a quanto statuito dal paragrafo 34.1 della Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali, nella parte in cui stabilisce che *“i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata; i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita”* e, dunque, la possibilità di non tenere conto, a tali fini, dei magistrati destinati in applicazione per fronteggiare le esigenze connesse con l'immigrazione;
- ritenuto, in ogni caso, necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;
- considerato che, quanto alle applicazioni al settore civile, i magistrati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio e che, all'esito dell'applicazione, dovrà essere poi redatta una relazione da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario sull'attività svolta così da consentire al Csm di verificare l'efficacia dello strumento dell'applicazione in ordine ai procedimenti su indicati;
- rilevato infine che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all'art. 11 del decreto legge di cui in premessa:

delibera

- **di rinnovare l'interpello per la destinazione in applicazione** di due magistrati al Tribunale di Catania;
 - di invitare i magistrati interessati (che informeranno contestualmente il dirigente dell'Ufficio) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 23 febbraio 2018, direttamente a questo Consiglio all'indirizzo mail: settima@cosmag.it. Il dirigente dell'ufficio, stante le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il 2 marzo 2018 il proprio parere, in modo da consentire al Consiglio Superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta l'applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.
- I dirigenti degli Uffici Giudiziari cui saranno destinati Magistrati in applicazione all'esito della presente procedura avranno cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l'attività svolta dal magistrato.